



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 85/2023/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Claudio CHIARENZA	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario relatore
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

Nella camera di consiglio del 27 ottobre 2023

VISTO l'art. 100, comma 2, Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto - legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 10/SEZAUT/2022/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2021;

VISTA la deliberazione n. 23/2023/SRCPIE/INPR del 20 febbraio 2023, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2023;

VISTA la relazione in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2021, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Rosazza (BI)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTE le richieste istruttorie trasmesse al Comune con note del 12 giugno 2023 e del 4 settembre 2023 relativamente ad alcune criticità ed irregolarità emerse dall'esame del rendiconto dell'esercizio 2021, cui il Comune ha dato riscontro, rispettivamente, con note del 4 agosto 2023 e del 13 settembre 2023;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza n. 55 del 4 ottobre 2023, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Relatore, Referendario dott. Massimo BELLIN;

PREMESSO

L'art. 1, comma 166, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e), decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-*bis*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità"*

dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti".

Ai fini della verifica in questione, la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".*

Inoltre, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"* ed a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio.

In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, legge n. 266/2005 e l'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), decreto - legge n. 174/2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Ferma la normativa richiamata, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3, TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO

Nell'ambito della disamina dei rendiconti degli esercizi 2019 e 2020, con deliberazione n. 39 del 21 marzo 2022 questa Sezione accertò plurime criticità finanziarie in capo al Comune di Rosazza, tra le quali il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria, l'errata contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui agli artt. 115 e 116 D.L. n. 34/2020, la presenza di un disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 di euro 65.592,65 per il quale non erano stati assunti i provvedimenti di ripiano di cui all'art. 188 TUEL, l'errata duplicazione di accertamenti di entrate proprie, la non corretta gestione delle entrate di natura capitale, la violazione dei tempi medi di pagamento.

Al contempo, dispose che l'Ente provvedesse tempestivamente a deliberare un piano di rientro del disavanzo emerso nel rispetto dell'art. 188 TUEL.

In ottemperanza al richiamato disposto, l'Ente adottò la deliberazione n. 8 del 14 aprile 2022 avente ad oggetto "*Piano rientro disavanzo anno 2020 ai sensi dell'art 188 del d.lgs. 267 del 2000*", trasmessa a questa Sezione il 17 maggio 2023.

Tuttavia, dalla disamina di tale provvedimento, nonché della relazione allegata, emerge che il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 sarebbe stato interamente coperto in sede di approvazione del rendiconto 2021 con la previsione di specifico vincolo al risultato di amministrazione, senza, quindi, provvedere ad approvare il piano di rientro.

Tenuto conto di quanto sopra indicato e della relazione sul rendiconto 2021 redatta dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005 n. 266, sono emerse le criticità di seguito descritte e segnalate all'Ente con note del 12 giugno 2023 e 4 settembre 2023, da esso riscontrate, rispettivamente, con note del 4 agosto 2023 e 13 settembre 2023:

- Risultato di Amministrazione dell'esercizio 2021

1. Accantonamento al Fondo Anticipazioni Liquidità (FAL);
2. Accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE);
3. Accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC);
4. Parte vincolata.

In seguito all'esame delle deduzioni rassegnate dall'Ente ed alla luce della situazione finanziaria e contabile emersa, il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno chiedere il deferimento.

Il Presidente, concordando con la richiesta, ha convocato il Collegio per l'odierna adunanza in camera di consiglio.

*** **

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2021, estratti dalla BDAP, emerge un risultato di amministrazione di euro 82.648,15 di cui parte accantonata di euro 6.208,48, parte vincolata di euro 65.592,65 e parte disponibile di euro 10.847,02.

1. Accantonamento al Fondo Anticipazioni Liquidità (FAL)

Come già rilevato con la richiamata deliberazione n. 39/2022, l'Ente ha richiesto ed ottenuto un'anticipazione di liquidità ai sensi degli artt. 115 e 116 D.L. n. 34/2020 di euro 75.903,65, importo che risultava correttamente accantonato al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020; il corrispondente debito al 31 dicembre 2021 è rimasto invariato, in virtù del suddetto art. 116, comma 5 (il quale prevede che la rata annuale di restituzione sia corrisposta a partire dall'esercizio 2022).

Tuttavia, al 31 dicembre 2021 l'importo non risulta accantonato allo specifico fondo, secondo quanto previsto dal vigente principio contabile 3.20-*bis* di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale, per gli enti locali, rimanda all'applicazione dell'art. 52, comma 1-*ter*, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella Legge 23 luglio 2021, n. 106.

Il riscontro dell'Ente al riguardo non è risultato pertinente, in quanto fa riferimento all'apposizione di specifico vincolo in sede di approvazione del rendiconto 2021, *"dal momento che il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 sarebbe stato già interamente coperto dal risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2021"*. Inoltre, esso richiama una variazione di bilancio contabilizzata nell'esercizio 2022, i cui contenuti e la cui relazione con il quesito posto non sono chiari.

In esito ad ulteriore specifica richiesta istruttoria, l'Ente ha trasmesso copia della deliberazione consiliare n. 7 del 14 aprile 2022, avente ad oggetto la seconda variazione di bilancio 2022 e la conseguente modifica del D.U.P. 2022/2024: per quanto qui di interesse, dai relativi allegati risulta, in entrata, una variazione in aumento per applicazione di avanzo vincolato di euro 65.592,65, importo corrispondente al disavanzo accertato al 31 dicembre 2021; in spesa, una variazione in aumento di pari importo sul titolo 5 - *Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere*.

Nel rimandare ai prossimi controlli di legge l'analitica disamina del rendiconto 2022, si rileva che la descritta variazione risulta errata per due ragioni.

In primo luogo, la contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità deve avvenire nel rispetto del richiamato principio contabile 3.20-*bis*, il quale prevede che “[g]li enti locali applicano l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106”.

Quest'ultima norma dispone che, a “decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso”.

In sostanza, quindi, nell'esercizio 2022 avrebbe potuto essere applicata la quota di restituzione del FAL pagata nel corso dell'esercizio 2021 ed accantonata al 31 dicembre 2021. Ma, nel caso specifico, nessuna quota è stata pagata in quell'anno, poiché è previsto che la restituzione del debito avvenga a partire dall'esercizio 2022.

In secondo luogo, lo stanziamento sul titolo 5 sarebbe stato comunque errato, in quanto non pertinente con la tipologia di spesa: l'eventuale fondo avrebbe dovuto essere stanziato al titolo 4, riguardante il rimborso dei prestiti.

Posto quanto sopra, non si può non rilevare che l'Ente non ha provveduto ad accantonare al 31 dicembre 2021 l'importo relativo al FAL, il cui debito a quella data ammontava ad euro 75.903,65, con quanto ne consegue in termini di ridefinizione della parte disponibile del risultato di amministrazione, come nel seguito si espone.

2. Accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE)

Come da rendiconto approvato, al 31 dicembre 2021 l'accantonamento al FCDE è pari ad euro 6.208,48; tale importo non corrisponde con quello minimo riportato nell'allegato c) al rendiconto relativo alla composizione del fondo, che risulta indicato, dall'Ente stesso, in euro 9.708,48.

Inoltre, si è rilevato che detto importo è stato accantonato esclusivamente sui residui del titolo 1, considerando in buona parte quelli afferenti alla tipologia 301, ossia

quelli relativi ai fondi perequativi di derivazione statale, che di per sé sarebbero esclusi *ex lege* dall'accantonamento.

In riscontro a specifica richiesta istruttoria l'Ente ha precisato che *"ha erroneamente tenuto conto dei crediti statali che sono per loro natura da non includere in quanto si presume la certezza di detto credito e pertanto l'importo pari a 9.708,48€ non sarebbe da considerarsi"*.

Nel prendere atto di quanto affermato dall'Ente, pur non rilevando evidenti criticità nella gestione dei residui attivi delle entrate proprie - in termini né di riscossione, né di consistenza finale (il totale residui attivi dei titoli 1 e 3 è di circa 28 mila euro) - non si è ritenuta plausibile l'assenza del FCDE.

Al fine di addivenire ad una più attendibile parte accantonata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, con successiva nota istruttoria è stato chiesto all'Ente di rideterminare il FCDE al 31 dicembre 2021 sui residui attivi che scontano il rischio di inesigibilità, nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile 3.3 di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, trasmettendo copia del prospetto di calcolo. Da quest'ultimo emerge un FCDE di euro 6.358,29 calcolato esclusivamente sui residui del titolo 1, tipologia 101 ed esclusi i residui del titolo 3 (che, tuttavia, risultano tutti formati in competenza e di importo contenuto).

Al pari di quanto esposto al paragrafo precedente, anche l'errata determinazione del FCDE in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 ha effetti a cascata sulla determinazione dell'effettiva parte disponibile del risultato di amministrazione, come nel seguito si espone.

3. Accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC)

Nel questionario al consuntivo 2021 l'Organo di revisione dichiara che non ricorrevano le condizioni per provvedere all'accantonamento al FGDC di cui art. 1, commi 859 e ss., Legge n. 145/2018; tra l'altro, contrariamente a quanto riportato nella relazione che il medesimo Organo di revisione è tenuto a redigere sullo schema di rendiconto, ove è indicato che *"[i]l Revisore ha verificato che l'Ente ha correttamente accantonato nel risultato di amministrazione lo stanziamento del fondo garanzia debiti commerciali"* (cfr. pag. 16).

Quanto riportato non trova corrispondenza.

L'indicatore annuale di tempestività di pagamento di cui all'art. 33 D.Lgs. n. 33/2013 per il 2020 è di circa 67 giorni ed anche quello del 2021, sebbene in miglioramento, non rispetta i tempi previsti dalla normativa vigente (circa 23 giorni).

In presenza di tali ritardi nell'assolvimento dei debiti commerciali, in sede istruttoria sono sorte perplessità sul mancato accantonamento (ancorché la normativa riguardante il FGDC faccia riferimento all'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti da calcolarsi considerando solo le fatture ricevute e scadute nell'anno precedente).

In riscontro, l'Ente ha precisato: "[s]arebbe da considerare il fondo di garanzia che non è stato deliberato in considerazione che il Comune stava attraversando il periodo susseguente agli eventi alluvionali dell'autunno del 2020 con il riconoscimento dello stato emergenziale e l'attribuzione di fondi per Pronto intervento, che sono stati considerati comunque garantiti. Si era pertanto valutato che al netto delle situazioni straordinarie non ci fossero crediti a rischio e che i ritardi fossero attribuiti prevalentemente alla presenza in modalità asincrona degli uffici competenti data provenienza da altri comuni. Problema prevalentemente di tipo organizzativo".

In sostanza, dal tenore della risposta si deduce - per stessa ammissione dell'Ente - che il FGDC avrebbe dovuto essere accantonato, ma non si è provveduto poiché i ritardi nei pagamenti sarebbero stati causati da disfunzioni organizzative.

Anche in questo caso la risposta non appare condivisibile.

La normativa in materia è volta a garantire il rispetto delle tempistiche nell'assolvimento dei debiti commerciali, prevedendo quale misura "sanzionatoria" la limitazione della capacità di spesa, che si realizza mediante l'obbligo di previsione di apposito fondo di risorse accantonate nel bilancio delle quali non si può disporre durante la gestione e che devono rimanere accantonate al risultato di amministrazione fino all'esercizio in cui l'ente non risulti rispettoso dei parametri normativi. Tale misura, quindi, è stata introdotta proprio al fine di persuadere gli enti ad adottare senza indugio le indispensabili misure organizzative che possano garantire il regolare flusso dei pagamenti.

In proposito, come recentemente statuito da questa Sezione, «[l]’inosservanza dei termini stabiliti per il pagamento dei debiti commerciali rappresenta una criticità tanto più significativa se si considera che il loro rispetto è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) e, pertanto, rappresenta un obiettivo il cui raggiungimento è necessario al fine di garantire l’attuazione del Piano nel suo complesso.

Tanto più che l’art. 7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 stabilisce che la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all’art. 3, comma 4, Legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e l’impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR.

Inoltre, con la sentenza Commissione/Italia (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento) (C-122/18) del 28 gennaio 2020 la Corte di Giustizia UE ha constatato la violazione della direttiva 2011/7/UE da parte dell’Italia, per non aver assicurato che la

Pubblica Amministrazione rispetti i termini di pagamento non superiori a 30 o 60 giorni stabiliti all'art. 4, parr. 3 e 4; successivamente, considerato il persistente superamento dei suddetti termini massimi di pagamento, nel secondo semestre 2022 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione di "seconda fase" nei confronti dell'Italia, notificando una messa in mora ex art. 260 TFUE» (Sez. Piemonte, n. 62/2023).

Nel prendere atto di quanto riportato dall'Ente, sempre nell'intento di rideterminare in maniera più attendibile la parte accantonata del risultato di amministrazione, è stato chiesto di determinare l'importo del FGDC che avrebbe dovuto essere accantonato al 31 dicembre 2021; in riscontro l'Ente attesta che tale fondo ammonta ad euro 3.091,32.

Valgono, in proposito, le medesime considerazioni sugli effetti a cascata sulla parte disponibile del risultato di amministrazione.

4. Parte vincolata

La parte vincolata del risultato di amministrazione è pari ad euro 65.592,65, importo che corrisponde al disavanzo accertato al 31 dicembre 2020. In proposito, nella parte motiva della deliberazione n. 8 del 14 aprile 2022 – avente ad oggetto il piano di rientro del disavanzo – l'Ente riporta che *"con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14.04.2022 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2021, che presenta un avanzo e che è stato contestualmente approvato il piano di rientro dal disavanzo garantendo la piena copertura entro l'esercizio finanziario 2022"*.

Tuttavia, il testo del provvedimento richiamato non fa alcun riferimento al disavanzo accertato, né tanto meno al suo ripiano ai sensi dell'art. 188 TUEL, provvedimento che in ogni caso, come già rilevato con deliberazione n. 39/2022 di questa Sezione, avrebbe dovuto essere assunto immediatamente dopo la delibera di approvazione del rendiconto 2020.

Al di là di tale aspetto, si ritiene che con l'inciso sopra riportato l'Ente volesse intendere che il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 - pari ad euro 82.648,15 - fosse già di per sé in grado di assorbire tutto il disavanzo accertato nel rendiconto dell'esercizio precedente.

Tuttavia, tale condizione non si è realizzata nei fatti, poiché - come evidenziato ai paragrafi precedenti - l'Ente ha omesso l'accantonamento al FAL, ha accantonato un FCDE inferiore all'importo minimo e non ha previsto l'accantonamento al FGDC.

In ogni caso, l'appostazione del vincolo al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 non si ritiene misura idonea alla copertura del disavanzo che deve avvenire con la previsione delle specifiche misure previste dal richiamato art. 188 TUEL.

D'altro canto, il prospetto degli equilibri al 31 dicembre 2021 evidenzia un *surplus* di accertamenti di entrate di parte capitale rispetto ai corrispondenti impegni e FPV di euro 53.998,03, che invece non è stato oggetto di vincolo.

In particolare, risultano accertamenti al titolo 4 delle entrate per complessivi euro 242.300,82, di cui euro 231.300,82 quali "Altri trasferimenti in c/capitale" ed euro 11.000,00 quali "Altre entrate in c/capitale".

Invitato a specificare l'oggetto dei richiamati accertamenti ed a trasmettere copia dei corrispondenti provvedimenti, l'Ente ha inviato una tabella, dalla quale risulta quanto segue:

Ministero Interno	Contributo per interventi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021 (comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019)	81.300,82
Ministero Interno	Efficientamento energetico e sviluppo territoriale (art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)	100.000,00
MISE	Efficientamento energetico e sviluppo territoriale	50.000,00
Fondazione Cassa di Risparmio	Contributo lavori di messa in sicurezza viabilità e abitato dal pericolo caduta massi nel territorio comunale di Rosazza a monte della via F. Rosazza	11.000,00
	Totale accertato	242.300,82

Rispetto agli accertamenti sopra elencati, sono stati assunti impegni per spese in c/capitale – compresi quelli assunti sugli esercizi successivi tramite stanziamento di FPV di spesa – per complessivi euro 188.302,79. Ne consegue che la differenza di euro 53.998,03 – ossia il *surplus* di parte capitale – avrebbe dovuto essere oggetto di apposito vincolo nel risultato di amministrazione alla voce "vincoli derivanti da trasferimenti", in quanto le somme sopra richiamate sono state attribuite all'Ente per il finanziamento di specifiche spese di investimento.

* * *

In conclusione, tenuto conto di quanto sopra rappresentato, la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 evidenzia un disavanzo almeno pari ad euro 56.703,14, così come di seguito esposto:

	Valori approvati dall'Ente	Valori rettificati
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021	82.648,15	82.648,15
FCDE	6.208,48	6.358,29
FAL	0,00	75.903,65
FGDC	0,00	3.091,32
Totale parte accantonata	6.208,48	85.353,26
Totale parte vincolata	65.592,65	53.998,03
Totale parte destinata	0,00	0,00
Totale parte disponibile	10.847,02	-56.703,14

Pertanto, emerge che il disavanzo accertato al 31 dicembre 2020, pari ad euro 65.592,65, sarebbe stato recuperato solo per euro 8.889,51 e non per intero, come riportato nella deliberazione consiliare n. 8 del 14 aprile 2022.

Inoltre, si evidenzia che il disavanzo di amministrazione come sopra ricalcolato, almeno pari ad euro 56.703,14, rappresenta una somma piuttosto rilevante, se rapportata alle dimensioni dell'Ente –poco più di 100 abitanti – ed al volume del bilancio (corrisponde a circa il 30% degli impegni del titolo 1). Ipotizzando quote costanti e sempre che nel frattempo la condizione di disavanzo non si sia aggravata, il recupero triennale ai sensi dell'art. 188 TUEL comporterebbe una quota annuale di recupero di circa 20 mila euro, pari a circa il 10% delle entrate proprie.

Infine, va da sé che attualmente il disavanzo da ripianare non può che riferirsi al rendiconto della gestione 2022, ultimo approvato, i cui accantonamenti e vincoli dovranno essere rivisti alla luce delle considerazioni sopra esposte.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

ACCERTA

- 1) l'omesso l'accantonamento al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 degli importi relativi al FAL ed al FGDC;
- 2) l'errata determinazione del FCDE da accantonare al 31 dicembre 2021;
- 3) l'errata determinazione della parte vincolata al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021;
- 4) la conseguente errata determinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021;
- 5) il mancato rispetto dei termini stabiliti *ex lege* per il pagamento dei debiti commerciali nell'anno 2021;

DISPONE

- che l'Ente provveda a rideterminare, con delibera consiliare ed entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente pronuncia, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, verificando, in particolare, sulla base di quanto esposto in parte motiva, la corretta quantificazione della parte accantonata e della parte vincolata, procedendo successivamente a reinserire nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche i prospetti oggetto di correzione;
- che, in caso di disavanzo conseguente alla rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, l'Ente adotti le misure di cui all'art. 188 TUEL;
- che l'Ente provveda a trasmettere alla Sezione di Controllo l'esito della ricognizione ed i conseguenti provvedimenti relativi ai punti precedenti, entro trenta giorni dalla relativa adozione;
- che la segreteria trasmetta la presente deliberazione al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Rosazza;
- che la presente deliberazione sia pubblicata, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2023.

Il Relatore
Dott. Massimo Bellin

Il Presidente
Dott. Claudio Chiarenza

Depositato in Segreteria il **6 novembre 2023**

Il Funzionario preposto
Margherita Ragonese